

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 438

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE NOTARIS, RONCHI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO di
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, ROCCHI e DE PAOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1994

Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali
e infermerie militari

ONOREVOLI SENATORI. - I parlamentari possono entrare liberamente nelle carceri o negli ospedali psichiatrici, ma le strutture militari costituiscono ancora un tabù.

È vero, qualche volta i parlamentari membri delle Commissioni difesa visitano ufficialmente questa o quella caserma, ma è facile immaginare come in queste occasioni eventuali mancanze o problematiche vengano risolte *ad hoc*.

Le Forze Armate e le loro strutture sono parte integrante della nazione e del territorio, i militari di leva sono in primo luogo dei cittadini: basterebbero questi assunti per dimostrare non solo l'opportunità, ma addirittura la necessità, della possibilità per i parlamentari di effettuare in qualsiasi momento visite. Vi è chi potrebbe accampare ragioni di sicurezza militare che impedirebbero visite «a sorpresa» da parte degli eletti in Parlamento.

È facile obiettare che problemi di sicurezza per questo tipo di visita si vengono a creare anche per gli ospedali psichiatrici o le carceri, senza che ciò abbia impedito la possibilità per tale forma di controllo ispettivo.

Al di là di ciò, abbiamo cercato di recepire tale possibile obiezione, limitando la possibilità di visita alle strutture sanitarie militari da un lato (in questo caso è arduo giustificare eventuali pericoli per la sicurezza militare) e dall'altro a quelle parti delle caserme preposte al vitto, alloggio e benessere del personale.

Abbiamo inoltre incluso quei locali delle strutture militari in cui si svolgono attività esposte a rischio o dove vi siano macchinari, impianti e strutture sottoponibili a collaudi o verifiche periodiche, come del resto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è da notare a tale proposito che queste visite preventive e controlli vengono effettuati attualmente dalle unità sanitarie locali competenti per territorio e

che il comma 3 del suddetto articolo recita esplicitamente che tali disposizioni «si applicano anche al Ministero della difesa».

Se il funzionario di una USL può visitare tali strutture e locali, perchè non può farlo un parlamentare? La nostra proposta prevede inoltre che i parlamentari possano incontrarsi con i militari e le loro rappresentanze, anche non in presenza dei comandanti.

La ragione è semplice: spesso problemi ed inefficienze non sono immediatamente visibili, ma possono essere riscontrate solo con un colloquio con i diretti interessati, colloquio che qualche volta da tanto maggiori risultati quanto più non vi è la pressione psicologica costituita dalla presenza all'incontro di chi è, di fatto, il responsabile della struttura ispezionata.

Anche in tale caso abbiamo previsto dei limiti oggettivi, riassumibili nel fatto che i militari con cui il parlamentare vorrebbe incontrarsi siano impegnati in attività di servizio da cui non possono essere distolti, pena il venir meno dell'efficienza del reparto stesso. In tale caso, adeguatamente motivato dall'ufficiale comandante, l'incontro semplicemente non avviene.

La proposta di legge prevede infine che il parlamentare possa farsi accompagnare da una persona di sua fiducia, cosa che già avviene anche nel caso di visite alle carceri.

Onorevoli colleghi! La proposta di legge che oggi presentiamo va nella direzione oggettiva di avvicinare sempre di più le Forze Armate alla società nel suo complesso, eliminando quella separatezza che nuoce in primo luogo alle Forze Armate stesse, che giustamente spesso lamentano la poca attenzione di cui sono oggetto da parte delle istituzioni politiche e civili.

Ci auguriamo che questa nostra proposta venga celermente esaminata e divenga quanto prima legge della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. I parlamentari possono in ogni momento, senza preavviso, accedere agli ospedali, alle infermerie militari ed alle caserme, limitatamente alle strutture preposte all'alloggio, al vitto ed al benessere dei militari.

2. I parlamentari possono inoltre visitare quei locali in cui si svolgano attività o vi siano impianti sottoposti al controllo di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare, anche non in presenza dei comandanti o di superiori gerarchici, militari di ogni grado, nonché i rappresentanti degli organismi della Rappresentanza militare.

4. I comandanti dei reparti possono, per ragioni inerenti al servizio ed all'operatività del reparto, esprimere parere negativo vincolante agli incontri previsti dal comma 2 del presente articolo.

5. In tale caso i comandanti devono documentare adeguatamente al parlamentare in visita le ragioni del parere negativo.

Art. 2.

1. Nel corso della visita il parlamentare è affiancato dal comandante del reparto o da un ufficiale appositamente delegato, che forniscono le informazioni e i dati richiesti.

2. I parlamentari in visita possono farsi accompagnare da un esperto o da un assistente di loro fiducia.